



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 3/2022

C.C. 24 febbraio 2022
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Gastone ANDREAZZA
Estensore: Gastone ANDREAZZA
Ricorrente: Vincenzo CINAGLIA + 1
N.R.G.: 17882/2021

P.G.: Mariella DE MASELLIS (PARZ. CONF.)

Questione controversa:

Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.

Soluzione adottata:

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. /), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

Riferimenti normativi:

cod. proc. civ., art. 545; cod. pen. 240, 322-ter; cod. proc. pen., art. 321; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis.

Il Presidente
Margherita Cassano

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 4/2022

C.C. **24 febbraio 2022**
Presidente: **Margherita CASSANO**
Relatore: **Andrea PELLEGRINO**
Estensore: **Andrea PELLEGRINO**
Ricorrente: **Rocco LAPELOSA**
N.R.G.: **16102/2021**

P.G.: Pietro GAETA (PARZ. CONF.)

Questioni controverse:

Prima questione: se, e in quali limiti, la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al procedimento di prevenzione.

Seconda questione: se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricsuzione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen.- come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Soluzioni adottate:

Prima questione.

Non esaminata, perché ritenuta non rilevante nel caso di specie.

Seconda questione.

Affermativa. Può essere ricsuato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Riferimenti normativi:

cod. proc. pen., artt. 37 e 666; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 7, 24, comma 2, 27, comma 6.

Il Presidente

Margherita Cassano

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive 'C' and a final flourish.